

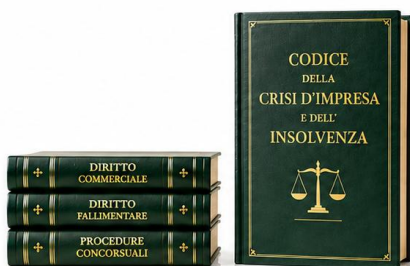


Osservatorio Giurisprudenziale

*Nota di Approfondimento
n. 24 del 31 agosto 2026*

«Cessione di finanziamento bancario in pool e revocatoria: la Cassazione stringe sulla prova della scientia decoctionis»

*Cass. civ., Sez. I, sentenza 13 luglio 2026 (dep. 17 agosto 2026),
n. 24669/2026 — Pres. Terrusi — Est. Zuliani)*



CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL' INSOLVENZA D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14 TESTO VIGENTE



DESTINATARI

Professionisti della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- Gestori della crisi
- Avvocati
- Commercialisti
- Curatori
- Liquidatori giudiziali
- Advisor
- Componenti O.C.C.

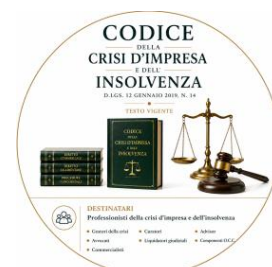
1. **Massima**
2. **Il caso: revocatoria dei rimborsi di un finanziamento in pool**
3. **La banca capofila come unico accipiens: questione di contratto, non di astratta disciplina del pool**
4. **Scientia decoctionis: il limite della motivazione apparente**
5. **Termine dell'azione revocatoria nell'amministrazione ordinaria**
6. **Rilievo pratico**
 - ✓ Per le banche finanziatrici e le capofila
 - ✓ Per le procedure concorsuali
 - ✓ Per il giudice del merito
7. **Raccordo con il quadro giurisprudenziale**
8. **Prospettive di operative**

Massima

Nel finanziamento bancario in pool, l'individuazione del soggetto passivo dell'azione revocatoria non discende da una regola tipologica del contratto, ma dall'interpretazione dell'assetto negoziale concreto: ove la banca capofila sia costruita come banca erogante e interlocutrice esterna della finanziata, i pagamenti restitutori possono essere imputati a essa, con conseguente concentrazione della legittimazione passiva.

La decisione, tuttavia, sposta il baricentro dal profilo soggettivo dell'accipiens al metodo di accertamento della scientia decoctionis: la prova presuntiva della conoscenza dello stato d'insolvenza resta ammissibile, ma deve essere sorretta da una motivazione realmente inferenziale, temporalmente coerente con i pagamenti e riferita al convenuto specifico.

Non bastano precedenti giudizi, formule generiche sulla professionalità bancaria, richiami indifferenziati a relazioni contabili o obblighi informativi: occorre dimostrare quando, come e attraverso quali dati l'insolvenza fosse conoscibile.



2. Il caso: revocatoria dei rimborsi di un finanziamento in pool

La decisione nasce dall'azione revocatoria proposta dall'amministrazione straordinaria in relazione ai rimborsi, effettuati tra novembre e dicembre 2002, di un finanziamento erogato da un pool bancario per complessivi 17 miliardi di lire. La domanda era stata indirizzata principalmente contro la banca capofila e in via alternativa nei confronti delle altre banche partecipanti al pool.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non provata la conoscenza dello stato d'insolvenza prima del 6 marzo 2003, data di pubblicazione sul sito CONSOB della relazione trimestrale di gruppo al 31 dicembre 2002.

La Corte d'appello di Bologna aveva invece retrodatato la scientia decoctionis al secondo semestre 2002 e condannato la banca capofila alla restituzione di circa 9 milioni di euro.

3. La banca capofila come unico accipiens: questione di contratto, non di astratta disciplina del pool

Il primo snodo teorico della decisione riguarda la qualificazione del finanziamento in pool come figura negoziale priva di una disciplina legale autosufficiente. Da ciò la Corte ricava una conseguenza metodologicamente rilevante: non esiste, sul piano della legittimazione passiva alla revocatoria, una risposta astratta ricavabile dalla sola partecipazione di più banche all'operazione. La soluzione dipende dalla conformazione contrattuale del rapporto, e dunque dal modo in cui le parti hanno distribuito, verso l'esterno, funzioni di erogazione, incasso e rappresentanza.

In questa prospettiva, la capofila non è necessariamente un mero tramite contabile né automaticamente un mandatario interno delle altre finanziatrici: può divenire, se il contratto così dispone, il centro di imputazione esterna del rapporto restitutorio.

La revocatoria, allora, segue la traiettoria effettiva del pagamento e colpisce il soggetto che, secondo l'assetto negoziale interpretato dal giudice di merito, assume la posizione di accipiens. Di qui l'importanza processuale della censura: chi intenda contestare tale esito non può limitarsi a invocare la disciplina della revocatoria o del pagamento al creditore apparente, ma deve aggredire l'interpretazione del contratto attraverso i canoni degli artt. 1362 ss. c.c. La Corte, così, trasforma una questione apparentemente concorsuale in una questione di ermeneutica negoziale.



4. Scientia decoctionis: il limite della motivazione apparente

Il cuore della pronuncia sta nel modo in cui la Corte delimita il ricorso alla prova presuntiva della scientia decoctionis. La professionalità del creditore bancario, la dimensione dell'operazione e la complessità del gruppo finanziato sono elementi che possono accrescere l'aspettativa di vigilanza informativa, ma non eliminano la necessità di una prova del fatto storico della conoscibilità.

La presunzione non è una scorciatoia motivazionale: è un ragionamento che muove da fatti noti, selezionati e temporalmente collocati, per giungere a un fatto ignoto mediante un passaggio logico esplicitato.

Da qui la censura al ricorso ai precedenti giudizi relativi al medesimo dissesto. La Corte non nega che atti, consulenze o risultanze istruttorie formati altrove possano entrare nel processo come prove atipiche; nega, piuttosto, che il giudice possa importare il risultato decisorio di altre controversie come surrogato dell'accertamento del fatto.

La distinzione è sottile ma decisiva: il precedente può offrire materiale conoscitivo, non autorità probatoria. In mancanza di tale filtro, l'uniformità decisionale degrada da esigenza di coerenza giuridica a improprio meccanismo di prova.

Analogo rilievo vale per le relazioni trimestrali e per gli obblighi informativi contenuti nel contratto di finanziamento. Il dato contabile rileva solo se il giudice chiarisce quale contenuto rivelatore esso avesse e quando fosse divenuto conoscibile dal convenuto; l'obbligo informativo rileva solo se è spiegato perché esso sia stato adempiuto, o comunque perché la banca ne abbia tratto una rappresentazione effettiva della crisi.

Diversamente, l'indizio resta allo stato potenziale. La motivazione deve dunque convertire la conoscibilità astratta in conoscibilità concreta, evitando tanto l'automatismo professionale quanto la praesumptio de praesumpto fondata sulla conoscenza attribuita ad altri partecipanti al pool.

5. Termine dell'azione revocatoria nell'amministrazione straordinaria

Il passaggio sui termini dell'azione revocatoria nell'amministrazione straordinaria conferma una linea interpretativa fondata sulla specialità della procedura. La Corte esclude l'applicazione automatica dell'art. 69-bis l. fall. alle amministrazioni straordinarie anteriori alla riforma, non per una mera ragione transitoria, ma perché il sistema del d.lgs. n. 270/1999 subordina l'esercizio delle azioni di massa a presupposti propri, collegati alla funzione conservativa e liquidatoria del programma.

Il dies a quo della prescrizione quinquennale viene così ricondotto all'approvazione del programma di cessione dei complessi aziendali. La soluzione è coerente con l'idea che la revocatoria, in tale contesto, non sia immediatamente disponibile al commissario per il solo effetto della dichiarazione di insolvenza, ma diventi esercitabile quando si perfeziona la condizione legale che ne consente l'impiego come strumento di ricostruzione dell'attivo. La prescrizione decorre, dunque, non dal momento in cui il dissesto è accertato, ma da quello in cui l'ordinamento abilita l'organo della procedura ad agire.

Rilievo pratico

✓ *Per le banche finanziatrici e le capofila.*

Per le banche, la decisione suggerisce una lettura del contratto di pool non solo come strumento di organizzazione del credito, ma come dispositivo di allocazione del rischio concorsuale. La clausola che attribuisce alla capofila il ruolo di banca erogante, agente o mandataria non ha soltanto funzione operativa: può incidere sulla titolarità esterna del rapporto restitutorio e, quindi, sulla legittimazione passiva alla revocatoria. Ne deriva l'esigenza di regolare espressamente l'imputazione dei pagamenti, la rappresentanza verso la finanziata, la circolazione delle informazioni e i rimedi interni in caso di soccombenza.

✓ *Per le procedure concorsuali*

Per le procedure concorsuali, la pronuncia segnala che la prova della scientia decoctionis non può essere costruita per accumulo impressionistico di segnali di crisi.

Occorre invece una vera teoria del caso probatorio: individuare i fatti noti, provarne la disponibilità temporale, dimostrarne la percepibilità da parte del convenuto e spiegare il salto inferenziale verso la conoscenza dell'insolvenza. La forza della domanda revocatoria dipenderà sempre meno dalla gravità ex post del dissesto e sempre più dalla ricostruzione ex ante del patrimonio informativo del creditore convenuto.

✓ *Per il giudice del merito*

Per il giudice del merito, l'arresto costituisce un monito contro motivazioni aggregative o stereotipate.

La scientia decoctionis non coincide con la mera possibilità astratta di conoscere, né con la qualità professionale dell'accipiens, né con la notorietà del dissesto maturata in epoca successiva.

Il controllo di legittimità investe la struttura logica della motivazione: occorre indicare quali indizi siano gravi, precisi e concordanti, perché lo siano e in quale momento essi abbiano reso conoscibile l'insolvenza.



Raccordo con il quadro giurisprudenziale

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che, pur ammettendo stabilmente la prova presuntiva della scientia decoctionis, tende a rafforzare il controllo sulla qualità del ragionamento probatorio. Il principio di diritto sotteso è che la presunzione semplice non attenua l'onere della prova, ma ne modifica la tecnica: il fatto ignoto può essere desunto da indizi, purché il giudice espliciti il nesso inferenziale e non sostituisca l'argomentazione con formule di stile. In questo senso, la sentenza valorizza il “minimo costituzionale” della motivazione come garanzia non formale, ma epistemica, dell'accertamento giudiziale.

Il raccordo con la giurisprudenza sull'amministrazione straordinaria completa il quadro. La Corte conferma l'autonomia funzionale della procedura rispetto al fallimento riformato e ricollega il regime delle azioni revocatorie alla struttura del programma di cessione. Ne risulta un sistema nel quale la revocatoria non è un rimedio indistinto della crisi, ma uno strumento condizionato dalla specifica architettura della procedura concorsuale in cui viene esercitato.

Prospettive di operative

La ricaduta più ampia della pronuncia è di metodo. Nei finanziamenti complessi, il giudice è chiamato a tenere distinti tre piani: la qualificazione negoziale del rapporto, che individua il destinatario esterno del pagamento; la disciplina concorsuale dell'azione, che stabilisce condizioni e termini di esercizio; la prova della scientia decoctionis, che richiede una ricostruzione concreta del patrimonio informativo del convenuto al momento dell'atto. La confusione tra questi livelli produce scorciatoie argomentative che la Cassazione mostra di non tollerare.

In sintesi, la sentenza non riduce la tutela della massa né attenua l'efficacia della revocatoria nei confronti dei creditori professionali; ne rafforza, piuttosto, la razionalità probatoria. Il finanziamento in pool non scherma la capofila se il contratto la pone al centro del rapporto esterno, ma la revoca dei pagamenti non può reggersi su una conoscenza presunta in via meramente sociologica. Tra professionalità bancaria e prova dell'insolvenza deve sempre collocarsi un ragionamento giudiziale esplicito, ancorato ai tempi, ai documenti e alla posizione del convenuto.





PRESIDIUM
DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LEX CRISIS

— EDIZIONI SCIENTIFICHE —

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

L'Osservatorio Giurisprudenziale raccoglie, analizza e commenta le più rilevanti pronunce in materia di crisi d'impresa e sovraindebitamento, con note di approfondimento a supporto di professionisti e operatori del diritto.



IL NOSTRO IMPEGNO

Diffondere cultura giuridica di qualità, favorire l'interpretazione delle norme e promuovere buone prassi al servizio della collettività.



IL NOSTRO OBIETTIVO

Essere un punto di riferimento autorevole e indipendente per l'aggiornamento giuridico in materia di crisi e sovraindebitamento.



A CHI CI RIVOLGIAMO

Avvocati, gestori della crisi, curatori, liquidatori, consulenti d'impresa e tutti gli operatori del diritto.

SCARICA GRATUITAMENTE
TUTTE LE NOTE DELL'OSSERVATORIO



www.presidiumdebitores.it

LE NOSTRE COLLANE



Nota di Approfondimento
Osservatorio Giurisprudenziale



Quaderni del
Comitato Scientifico



Vademecum Operativi



Approfondimenti Normativi



Linee Guida e Prassi



SEDE NAZIONALE
Via Ludovisi n. 35
00187 Roma



Tel. 06 87168009



info@presidiumdebitores.it



www.presidiumdebitores.it



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LA RETE NAZIONALE DEGLI O.C.C. PRESIDIO DEBITORES



500+
GESTORI



37
TRIBUNALI



40+
SEDI OPERATIVE



PIEMONTE

- OCC TORINO



LOMBARDIA

- OCC ROZZANO
- OCC MILANO
- OCC BERGAMO
- OCC BRESCIA



VENETO

- OCC JESOLO (VE)



EMILIA-ROMAGNA

- OCC BOLOGNA
- OCC FERRARA
- OCC PIACENZA
- OCC MODENA
- OCC RAVENNA
- OCC FORLÌ
- OCC RIMINI



ABRUZZO

- OCC TERAMO
- OCC AVEZZANO



LAZIO

- OCC ROMA
- OCC FROSINONE
- OCC CASSINO
- OCC RIETI
- OCC VITERBO
- OCC CIVITAVECCHIA



PUGLIA

- OCC BARI
- OCC TRANI
- OCC BRINDISI
- OCC LECCE
- OCC TARANTO



CAMPANIA

- OCC NAPOLI
- OCC NAPOLI NORD
- OCC NOLA
- OCC SANTA MARIA C.V.
- OCC TORRE ANNUNZIATA
- OCC NOCERA INFERIORE
- OCC SALERNO
- OCC AVELLINO
- OCC BENEVENTO



CALABRIA

- OCC COSENZA



SICILIA

- OCC AGRIGENTO
- OCC TRAPANI



Scopri tutte le sedi
della Rete Italia su

www.presidiumdebitores.it



AL FIANCO DI CHI VUOL RIPARTIRE.

CONSUMATORI • IMPRESE • PROFESSIONISTI



COMPETENZA

Professionisti qualificati
al servizio dei cittadini
e delle imprese



PRESENZA

Una rete capillare
su tutto il territorio
nazionale



SOLUZIONI

Strumenti efficaci
per la composizione
della crisi



RETE ITALIA

Un'unica grande rete
per essere sempre
al tuo fianco